

Criteria e linee guida per la scelta dei componenti dei Nuclei di Valutazione da parte delle Istituzioni AFAM

ai sensi dell'art. 1, comma 304, della Legge 234/2021

Approvati con delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 29 del 10/02/2022



Sommario

Premessa	2
1. Riferimenti normativi	2
2. Linee guida e criteri per la scelta dei componenti dei Nuclei di Valutazione	3

Premessa

Nel presente documento vengono riportati i criteri e le linee guida per la scelta dei componenti dei Nuclei di Valutazione da parte delle Istituzioni AFAM, ai sensi dell'art. 1, comma 304, della Legge 234/2021.

Il primo paragrafo riassume la normativa di riferimento relativa ai Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM e i compiti affidati all'Agenzia dal D.P.R. 132/2003 e dalla Legge 234/2021.

Nel secondo paragrafo vengono riportati i criteri e linee guida per la scelta, da parte delle Istituzioni AFAM, dei componenti dei Nuclei di Valutazione, definiti dall'ANVUR sulla base dei compiti affidati dalla normativa ai Nuclei. Tali criteri sono stati definiti tenendo altresì conto del graduale percorso intrapreso da parte delle Istituzioni AFAM nell'adozione dei principi previsti dagli Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG 2015)¹.

1. Riferimenti normativi

Il D.P.R. 132/2003, *Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, all'art. 4, comma 1, lettera f) prevede, tra gli organi delle istituzioni AFAM, il Nucleo di Valutazione. Tale organo, ai sensi del D.P.R. 132/2003, dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

Relativamente alle modalità di costituzione del Nucleo di Valutazione (nel seguito NUV) è recentemente intervenuto l'articolo 1, comma 304, della Legge 234/2021 che, abrogando quanto era stato precedentemente previsto dall'articolo 1, comma 645 della Legge 205/2017, ha introdotto un'importante novità, prevedendo che ai tre componenti (di cui due esterni) dei NUV sia riconosciuto un compenso.

"Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1 lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 è abrogato".

I compiti attribuiti ai Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM sono puntualmente indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.R. 132/2013.

¹[Standard e Linee Guida per Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore ESG 2015.pdf](#)

Art. 10 – Nucleo di valutazione

2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse

b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

In tema di compiti attribuiti ai NUV e all'ANVUR va altresì richiamato quanto previsto dall'art. 1, comma 644, della Legge 205/2017 in cui è previsto che:

I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché le istituzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione, oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [ora Ministero dell'università e della ricerca, n.d.r.], anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L'ANVUR verifica l'adozione, nelle relazioni di cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, comunicando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni, le proprie valutazioni in merito.

2. Linee guida e criteri per la scelta dei componenti dei Nuclei di Valutazione

Le complesse responsabilità in capo al Nucleo che emergono dalla normativa nazionale e dalle indicazioni europee in materia di assicurazione della qualità per le istituzioni della formazione superiore (ESG 2015), nonché la rilevanza rivestita nel sistema AFAM, in modo più marcato negli ultimi anni, da temi quali la qualità della didattica, l'attenzione ai servizi per gli studenti, la ricerca e la produzione artistica, l'internazionalizzazione, la digitalizzazione, l'organizzazione, l'efficacia e l'efficienza interna dei servizi amministrativi e la trasparenza, evidenziano la necessità che i componenti dei Nuclei di Valutazione

possessino competenze professionali adeguate per valutare tutte queste dimensioni e per instaurare con l'Agenzia un dialogo costante, tenendo conto del ruolo di indirizzo e coordinamento attribuito alla stessa.

Tenendo conto della necessità che i tre componenti dei NUV possiedano competenze differenziate per coprire i diversi ambiti di attività richieste all'Organo, le singole Istituzioni sono chiamate a adottare i seguenti criteri di carattere generale nella scelta dei componenti.

Per il componente interno:

- a. l'essere docente di ruolo dell'istituzione AFAM da almeno un biennio con comprovata e qualificata esperienza di didattica e di ricerca e conoscenza degli Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità (ESG 2015); la comprovata e qualificata esperienza va valutata con riferimento ai ruoli di responsabilità didattica svolti nei precedenti dieci anni e rispetto al possesso di esperienze di ricerca in ambito artistico preferibilmente documentate anche dall'aver partecipato a progetti di ricerca in collaborazione almeno a livello nazionale o dall'aver conseguito riconoscimenti o premi di livello almeno nazionale;
- b. non essere componente di altri Organi dell'Istituzione (fa eccezione l'appartenenza al Collegio dei Professori) e non far parte di Nuclei di Valutazione di altre Istituzioni AFAM collocate nella stessa Regione. Al riguardo si precisa che qualora tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti facciano parte del Consiglio accademico o nel caso in cui non vi siano docenti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), dovrà essere individuato come componente interno un docente appartenente ad un'altra istituzione AFAM;
- c. costituisce *requisito preferenziale* l'aver maturato esperienze di didattica e/o ricerca e/o progettazione didattica a livello internazionale.

Relativamente ai due esperti esterni, l'Istituzione AFAM deve accertarsi che possiedano competenze idonee a integrare i profili richiesti per gli ambiti di valutazione di cui si deve occupare il Nucleo. Al riguardo si riporta un elenco di criteri di scelta dei suddetti componenti a cui ogni singola Istituzione è tenuta ad allinearsi. In particolare, andrà accertato il **possesso di almeno due** dei seguenti **requisiti**:

- a. aver fatto parte di Nuclei di Valutazione, Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), Presidi di qualità presso Istituzioni italiane di formazione superiore per almeno tre anni;
- b. aver svolto attività di valutazione presso l'ANVUR o Agenzie Europee iscritte alla rete ENQA come componente di Commissioni di valutazione delle Istituzioni AFAM o delle Università per almeno un biennio;
- c. per i docenti di altre Istituzioni AFAM o Università, essere in possesso di un profilo artistico o scientifico coerente con gli ambiti disciplinari dell'Istituzione e preferibilmente attestato dall'aver partecipato a progetti di ricerca in collaborazione di livello almeno nazionale;
- d. aver lavorato per almeno due anni in uffici di amministrazioni pubbliche, o enti privati legalmente riconosciuti, o Agenzie Europee di Assicurazione della Qualità iscritte alla rete ENQA, occupandosi di valutazione interna o esterna in ambiti riconducibili alla formazione superiore con riferimento ad attività di didattica, ricerca, internazionalizzazione o a sistemi di pianificazione, controllo di gestione o performance;

- e. ricoprire o aver ricoperto negli ultimi 5 anni ruoli direzionali o di alta responsabilità in istituzioni o aziende pubbliche o private operanti nei settori artistico-disciplinari di riferimento dell'Istituzione.

Nella scelta dei componenti del Nucleo deve essere assicurata la rappresentatività di entrambi i generi. Si richiama inoltre l'attenzione alla pubblicazione sul sito dell'Istituzione, nella sezione relativa al NUV, dei nominativi, degli indirizzi e-mail istituzionali e dei CV dei componenti del Nucleo di Valutazione e delle Relazioni annuali da esso redatte.

Il ruolo di Presidente del Nucleo di Valutazione è conferito dal Consiglio di amministrazione e può essere attribuito ad uno qualsiasi dei tre componenti.

Ciascun componente del Nucleo di Valutazione, può partecipare ad un numero massimo di tre Nuclei AFAM a livello nazionale (comprese le Istituzioni non statali riconosciute dal MUR).

Nello svolgimento delle funzioni del NUV e con riferimento a tutti gli argomenti che riguardano la valutazione della didattica e i servizi agli studenti, si raccomanda la partecipazione alle riunioni, senza diritto di voto, di un rappresentante designato dalla Consulta degli studenti.

Fatta salva l'autonomia delle singole Istituzioni nel procedere direttamente alla scelta dei componenti dei NUV, nel rispetto dei criteri generali sopra indicati e al fine di agevolare le istituzioni nella selezione, l'ANVUR formerà entro il mese di giugno 2022 un apposito Albo di Esperti in possesso dei requisiti sopra richiamati, che metterà a disposizione di tutte le istituzioni interessate, le quali potranno attingervi per l'individuazione di persone dotate delle competenze richieste. Nell'ambito delle procedure di scelta dei componenti gestite autonomamente dalle singole Istituzioni, le stesse sono invitate a scegliere i componenti a seguito di specifici avvisi pubblici che assicurino la massima trasparenza e partecipazione di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti.

L'ANVUR promuoverà inoltre la realizzazione di eventi formativi per tutti i componenti dei Nuclei di Valutazione, sotto forma di corsi, seminari o workshop, anche nell'ambito delle attività previste dalla Rete dei Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM. Per gli Esperti iscritti all'Albo dell'ANVUR, la permanenza annuale dell'iscrizione è subordinata alla partecipazione ad almeno un corso formativo e al superamento dei test previsti.

Da ultimo si evidenzia che le modalità di composizione e scelta dei Nuclei di Valutazione secondo quanto previsto dalle presenti linee guida si applicano obbligatoriamente alle Istituzioni AFAM statali a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 304, della Legge 234/2021 che stabilirà il compenso da riconoscere ai componenti dei Nuclei.